

RELAZIONE ILLUSTRATIVA

AL CODICE DI COMPORTAMENTO DELLA PROVINCIA DI TORINO (ALLEGATO N. 4 AL P.T.P.C. DELLA PROVINCIA DI TORINO)

Premessa e riferimenti normativi

La proposta di Codice di comportamento del personale della Provincia di Torino, d'ora in avanti "Codice", è stata predisposta con la collaborazione dell'Ufficio per i procedimenti disciplinari e mira a fornire regole di comportamento a cui i lavoratori sono tenuti ad uniformarsi, ispirati a principi di dignità e di decoro tenendo conto delle funzioni esercitate.

L'elaborazione del Codice ha tenuto conto delle indicazioni contenute:

- nell'art. 1, comma 2, del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62.
- nell'art. 1, co. 44 della Legge 190/2012 recante "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione" che ha sostituito l'art. 54 del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i.;
- nel "Piano Nazionale Anticorruzione" approvato dall'A.N.AC. con delibera n. 72/2013;
- nelle "Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni" approvate dall'A.N.AC. con delibera n. 75/2013;
- nella proposta del "Piano triennale della prevenzione della corruzione della Provincia di Torino" (P.T.P.C.) anni 2014-2016;
- nel "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità della Provincia di Torino 2014-2016" approvato con deliberazione della Giunta provinciale n. 1831/2014;
- nell'art. 55 del D.Lgs. 165/2001, nelle norme di legge e di regolamento e nei contratti collettivi nazionali di lavoro che regolano la materia inerente l'applicazione delle sanzioni disciplinari.

Struttura del Codice

Il Codice si suddivide in 20 articoli che seguono, di massima, la sistematica del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici approvato con decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 62:

- Art. 1 – Disposizioni di carattere generale;
- Art. 2 – Ambito soggettivi di applicazione;
- Art. 3 – Principi generali;
- Art. 4 – Regali, compensi e altre utilità;

- Art. 5 – Partecipazione ad associazioni e organizzazioni;
- Art. 6 - Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse;
- Art. 7 – Obbligo di astensione;
- Art. 8 – Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7;
- Art. 9 – Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità;
- Art. 10 - Prevenzione della corruzione;
- Art. 11 – Tutela del dipendente che segnala illeciti;
- Art. 12 - Trasparenza e tracciabilità;
- Art. 13 - Comportamento nei rapporti privati;
- Art. 14 - Comportamento in servizio;
- Art. 15 - Rapporti con il pubblico;
- Art. 16 – Disposizioni particolari per i dirigenti;
- Art. 17 – Contratti ed altri atti negoziali;
- Art. 18 – Vigilanza e controlli nella Provincia di Torino;
- Art. 19 – Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del Codice;
- Art. 20 – Disposizioni finali.

Gli articoli integrano e specificano le previsioni normative del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici.

I singoli articoli.

Art. 1 (Disposizioni di carattere generale)

Dichiara espressamente che le previsioni contenute nel provvedimento sono di specificazione e integrazione di quelle contenute nel Codice generale cui fa rinvio per quanto non specificamente regolato.

Art. 2 (Ambito soggettivo di applicazione)

Definisce la sfera dei destinatari del provvedimento, secondo le espresse indicazioni contenute nell'art. 2, D.P.R. n. 62/2013. In particolare, con riferimento ai collaboratori e ai consulenti della Provincia di Torino nonché ai collaboratori a qualsiasi titolo di imprese fornitrici di beni e servizi che svolgono la loro attività nelle strutture provinciali, detta le modalità con cui le clausole del codice di comportamento devono essere inserite nei contratti e le relative sanzioni in caso di inosservanza delle stesse.

Art. 3 (Principi generali)

Richiama i principali e generali doveri incombenti sui dipendenti pubblici, alla luce della specificità del tutto peculiare che caratterizza la loro prestazione lavorativa: lo svolgere attività e servizi nell'interesse pubblico e al servizio dei cittadini, richiamando il dovere di conformare la propria condotta ai principi di buon andamento, imparzialità dell'azione amministrativa, la responsabilità personale e il divieto di abuso della posizione e dei poteri che può esercitare.

Art. 4 (Regali, compensi e altre utilità)

Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 4 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alle indicazioni elaborate dall'A.N.AC (ex CIVIT) nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni.

In particolare introduce il divieto di percepire, nell'arco di ciascun anno solare, regali o altre utilità che ancorchè di modico valore superino cumulativamente considerati la somma di Euro 300. Detta inoltre le modalità con cui i dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, devono comunicare ai propri responsabili la ricezione di regali al di fuori dei casi consentiti dall'articolo in questione.

Art. 5 (Partecipazione ad associazioni e organizzazioni)

Richiama le regole generali enunciate dall'art. 5 D.P.R. n. 62/2013, anche in ottemperanza alla indicazioni elaborate da CIVIT – A.N.AC. nelle Linee guida in materia di codici di comportamento delle pubbliche amministrazioni; inoltre disciplina le modalità di comunicazione di tali partecipazioni al Direttore d'Area o al Direttore Generale.

Art. 6 (Comunicazione degli interessi finanziari e conflitti d'interesse)

Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 6 D.P.R. n. 62/2013, con particolare riferimento alle modalità di comunicazione di tali situazioni.

Art. 7 (Obbligo di astensione)

Riprende l'obbligo di astensione enunciato dall'art. 7 D.P.R. n. 62/2013, specificandone le modalità di comunicazione al Dirigente del Servizio di appartenenza o al Direttore generale nonché le conseguenze a livello operativo.

Art. 8 (Comunicazioni ai sensi degli artt. 5, 6 e 7)

Sottolinea l'obbligo di effettuare le comunicazioni di cui agli artt. 5, 6 e 7 anche in casi di trasferimenti interni o di variazioni delle singole situazioni.

Art. 9 (Attività ed incarichi extra-istituzionali: conflitti d'interesse e incompatibilità)

Richiama quanto previsto dall'art. 53 del D. Lgs. 165/01 e s.m.i., dal Codice generale nonché dal Titolo IV del Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei Servizi della Provincia di Torino.

Art. 10 (Prevenzione della corruzione)

Introduce disposizioni specifiche delle regole generali enunciate dall'art. 8 D.P.R. n. 62/2013 e disciplina le modalità di segnalazione delle condotte ritenute illecite; a tal fine istituisce un'apposita casella di posta.

Art. 11 (Tutela del dipendente che segnala illeciti)

Richiama le tutele previste dall'art. 54 bis del D.Lgs. 165/2001 e s.m.i in materia.

Art. 12 (Trasparenza e tracciabilità)

Rinvia, nel rispetto delle regole generali enunciate dall'art. 9 D.P.R. n. 62/2013, alle misure contenute nel Piano Triennale della Trasparenza della Provincia di Torino per gli adempimenti in materia di trasparenza.

Art. 13 (Comportamento nei rapporti privati)

Ribadisce i doveri di correttezza del pubblico dipendente anche nelle relazioni extralavorative e disciplina la delicata materia dei rapporti con gli organi di informazione con particolare riferimento al contemperamento con la tutela della libertà di espressione. Unitamente al successivo articolo 15, precisa le competenze specifiche in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e i doveri di

astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

Art. 14 (Comportamento in servizio)

Disciplina specifici obblighi di condotta dei dipendenti in servizio, nel rispetto dell'art. 11 del DPR 62/2013. Nell'ambito di tale disposizione si prevedono condotte che mirano ad instaurare un clima sereno e collaborativi all'interno dell'Amministrazione e a disciplinare l'utilizzo degli uffici e delle attrezzature in modo consono ed appropriato alla loro funzione.

Art. 15 (Rapporti con il pubblico)

Riprende, specificandole, le disposizioni contenute nell'art. 12 del D.P.R. n. 62/2013, contempla le norme di comportamento che i dipendenti devono osservare nei rapporti con il pubblico, specificando alcuni doveri di comportamento e di contegno che sul piano formale contribuiscono a instaurare con l'utenza un rapporto efficace e collaborativo. Congiuntamente all'art. 13 definisce l'ambito di competenza e i ruoli in materia di divulgazione di argomenti istituzionali e doveri di astensione da parte dei dipendenti, funzionali ad una corretta ed efficace comunicazione esterna e informazione pubblica sui medesimi argomenti.

Art. 16 (Disposizioni particolari per i dirigenti)

Fermo restando l'applicazione delle altre disposizioni contenute nel codice, tale articolo disciplina gli specifici doveri derivanti dal ruolo e dalla responsabilità dirigenziale, sia rispetto alla creazione del clima organizzativo interno sia rispetto all'immagine dell'amministrazione che rappresenta.

Art. 17 (Contratti ed altri atti negoziali)

Disciplina i doveri del pubblico dipendente, tra cui l'imparzialità dei comportamenti, nell'ambito delle procedure e attività inerenti la conclusione di accordi e stipulazione dei contratti.

Art. 18 (Vigilanza e controlli nella Provincia di Torino)

Specifica le autorità interne che devono vigilare sull'osservanza del codice e monitorare la sua applicazione: i Dirigenti, il Direttore Generale, l'UPD e il Responsabile della prevenzione della corruzione.

Art. 19 (Responsabilità conseguente alla violazione dei doveri del codice)

Riprende, specificando ulteriormente, le responsabilità conseguenti alla violazione dei doveri d'ufficio indicate dall'art. 16 D.P.R. n. 62/2013.

Art. 20 (Disposizioni finali)

Indica le modalità attraverso cui il Codice viene reso pubblico e comunicato ai destinatari. Rinvia, per tutto quanto non espressamente regolato, al Codice di comportamento ex DPR 62/2013.

La procedura di approvazione.

In merito alla procedura di approvazione del Codice si è tenuto conto di quanto stabilito dall'art. 54, co. 5 del D.Lgs. 165/2001 nonché delle espresse indicazioni elaborate dall'A.N.AC. con delibera n. 75/2013.

Considerato inoltre che il Codice di comportamento della Provincia di Torino costituisce un allegato del P.T.P.C., l'Amministrazione ha ritenuto opportuno – per economicità di procedimento e per sottolineare la stretta connessione tra i due documenti – adottare il Codice nell'ambito della procedura di approvazione del P.T.P.C. stesso.

Con avviso pubblico del Responsabile per la prevenzione della corruzione del 18.03.2014 è stata pertanto avviata una procedura aperta con la quale sono stati invitati gli *stakeholders* della Provincia di Torino (organizzazioni sindacali rappresentative, associazioni dei consumatori e degli utenti e altre associazioni od organizzazioni rappresentative di particolari interessi e, in generale, tutti i soggetti che operano per conto della Provincia e/o che fruiscono delle attività e dei servizi prestati dalla stessa) a far pervenire - entro il 18.04.2014 - proprie osservazioni e suggerimenti sulle disposizioni del Codice e sul P.T.P.C.

Si è proceduto all'invio della bozza di Codice di comportamento all'Organismo indipendente di valutazione che ha espresso proprio parere favorevole in data 24.03.2014 in merito alla conformità del documento alle linee guida dell'A.N.AC. di cui alla delibera n. 75/2013.

Il Codice, unitamente al P.T.P.C., verrà sottoposto all'approvazione della Giunta nella seduta del 28.03.2014 con riserva di modificare tali atti alla luce delle proposte ed osservazioni in merito che dovessero successivamente pervenire da parte dei gruppi di interesse di cui sopra.

Il codice, unitamente alla relazione illustrativa, sarà pubblicato sul sito istituzionale e si provvederà all'invio all'Autorità nazionale anticorruzione del relativo link, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera d) della legge 6 novembre 2012, n. 190, come specificato con comunicazione di CIVIT – A.N.AC. in data 25 novembre 2013.

Il Responsabile della prevenzione
della corruzione
(dott. Benedetto BUSCAINO)